



COMUNE DI ERICE

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO N. 51 DEL 05/03/2026

**OGGETTO: PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI.
OBBLIGHI E DIVIETI.**

SI NO CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 54 DEL T.U.O.E.L. (barrare la relativa casella)

LA SINDACA

- Premesso
 - che lo statuto Comunale, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 12.01.1993, stabilisce che è prerogativa dell'Ente Comunale "garantire la tutela dell'ambiente, predisponendo e attuando.... omissis...., piani per la difesa del suolo, nonché per la prevenzione e per l'eliminazione delle cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque";
 - che in data 17.05.2025, in ottemperanza al D.lgs 1 del 02.01.2018, il Consiglio comunale con deliberazione n° 44, ha approvato il "Piano comunale di Protezione Civile Comunale – emergenza incendi";
 - che il sopra citato Piano comunale di vigilanza ambientale – emergenza incendi, individua, fra l'altro, dal mese di Maggio a quello di Ottobre di ogni anno, il particolare periodo di prevenzione emergenza incendi;
- Considerato che ogni anno il territorio comunale è stato oggetto di gravi di incendi che si sviluppano nei boschi, nei terreni agricoli e nei centri abitati, causando, altresì, il depauperamento del patrimonio boschivo locale e creando danni irreversibili all'ecosistema floro- faunistico ambientale comunale nonché alle infrastrutture pubbliche e private;
- Richiamate le conferenze operative di servizio che si sono svolte annualmente sull'argomento presso il Comune di Erice;
- Richiamate le note Prefettizie di Trapani, ove chiaramente viene acclarata la necessità di interventi di prevenzione agli incendi nei territori dei Comuni nonché le aree boschive e i terreni limitrofi a dette aree, siano mantenute in perfetto stato di pulizia per evitare lo sviluppo e la propagazione degli incendi;
- Ritenuto che è necessario dare esecuzione al vigente Piano comunale di Protezione Civile – rischio incendi e, pertanto, adottare tutte le misure di prevenzione atte ad evitare il sorgere e il diffondersi degli incendi su tutto il territorio comunale per il corrente anno e per quelli futuri;
- Ritenuto necessario di apportare alcune modifiche e integrazioni alla precedente



COMUNE DI ERICE

- ordinanza Sindacale n. 96 del 27.04.2018, che con la presente si intende revocate;
- Visti gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;
 - Visto il D.P. n. 297 art. 40 comma 1 e 2 L.R. 06.04.1996 n. 16, integrata e modificata dalla L.R. del 14.04.2006 n. 14 (fuochi controllati in agricoltura);
 - Vista l'O.S. n. 355/2015. (Fuochi controllati in agricoltura);
 - Visto l'art. 93 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con D. A. n. 44/2001;
 - Richiamate lo Statuto comunale e tutte le leggi e i regolamenti vigenti nella Regione Sicilia con particolare riguardo a quelli in materia di P. S. e di Polizia Forestale;

ORDINA

a tutti gli Enti e alle persone fisiche e giuridiche detentori a qualsiasi titolo di boschi, terreni pubblici e privati in tutto il territorio comunale, di mantenere in perfetto stato di pulizia, **entro il 14 Maggio di ogni anno:**

a) i boschi e le pinete gestite dal Demanio Forestale della Regione Sicilia; i terreni, anche se recintati, limitrofi alle aree boschive e agli insediamenti abitativi con la realizzazione di fasce parafuoco (fascia tagliafuoco di almeno metri cinquanta (m. 50) per i terreni limitrofe alle aree boschive e di almeno metri venti (m. 20) per i restanti terreni limitrofe alle strade comunali, provinciali, regionali, pubbliche, limitrofe linee ferroviarie, etc.;

b) i giardini privati di case e ville sparse nel territorio;

c) le aree in corso di produzione agricola (seminativi) dovranno garantire una fascia di tagliafuoco di metri otto (m.8) lungo tutto il perimetro dell'intera estensione;

Il materiale proveniente dalla pulizia dei terreni deve essere rimosso a cura e spese degli interessati, **con divieto assoluto, comunque, di abbandonare sulle predette aree cumuli di alcun genere.**

Nei terreni di cui sopra, ove l'estensione degli stessi sia superiore a mq.

5.000 (cinquemila), e ammessa, in sostituzione della pulizia dell'intera estensione dell'area, l'apertura di viali parafuoco di almeno metri 20 (m. 20) di larghezza, ferma restando la responsabilità in capo al proprietario e/o conduttore di attivare tutti gli accorgimenti atti a scongiurare l'innesco e la propagazione di incendi radenti.

I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di cascinali, fienili e fabbricati in genere destinati all'agricoltura, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali, con annesse aree pertinenziali, **devono provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia, a proprie cure e spese**, dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpagli e cespugli, al taglio di siepi vive, di vegetazioni e rami che si protendono sui cigli delle strade, nonché dalle linee ferrate (almeno 20Mt) e inoltre alla rimozione di qualsiasi materiale che favorisca l'innesco di incendi.

La sterpaglia, la vegetazione secca in genere, presente in prossimità di strade pubbliche e private e nelle vicinanze di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, in tutte le aree libere all'interno dei centri urbani, nonché dalle linee ferrate (almeno 20 mt.) dovranno essere eliminate per una fascia di rispetto di lunghezza non inferiore a metri 20 (mt. 20). I concessionari di impianti esterni di gas, di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e



COMUNE DI ERICE

priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a metri 50 (mt. 50).

Nel caso di aree intestate a più proprietari, gli obblighi di cui sopra fanno carico a ciascuno di essi.

Il Servizio di Protezione Civile, sulla scorta del catasto di già approntato dal Corpo della P.M, eventualmente da integrarsi e ampliarsi, è tenuto a coordinare tutte le operazioni inerenti e conseguenti al presente provvedimento, anche in funzione del sistema di Videosorveglianza, in via temporanea per il corrente anno e successivi in stretta collaborazione con il Comando della P.M.;

Gli ufficiali e gli agenti delle forze dell'ordine sono incaricati di fare rispettare la presente ordinanza e della vigilanza su tutto il territorio comunale.

AVVERTE

i cittadini che:

A) Qualora gli organi di polizia individueranno il/i soggetto/i inadempiente/i, a carico di questo/i ultimo/i, sarà emesso, oltre alla sanzione amministrativa prevista, specifico provvedimento con il quale – entro 5 (cinque) giorni dalla notifica dello stesso – sarà imposta la pulitura delle aree e/o l'apertura dei viali parafuoco;

B) Nei casi di inadempienza all'ottemperanza al disposto di cui al precedente punto A, si provvederà con l'esecuzione d'ufficio a spese del trasgressore, nonché con l'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale;

C) Gli uffici Comunale Istituzionali competenti sono incaricati di fare curare la pubblicazione della presente Ordinanza che verrà trasmessa a S. E. il Prefetto ed agli Enti preposti per opportuna conoscenza e per quanto di loro competenza;

D) La presente Ordinanza Sindacale è immediatamente esecutiva ed ha validità, a tempo indeterminato, per il periodo compreso dal 15° di Maggio al 31 di Ottobre di ogni anno.

Documenti allegati SI [] NO [*]

Tabella dell'Elenco degli eventuali Documenti Allegati

--

Il Responsabile dell'Istruttoria: dott. Giuseppe Tilotta

	SINDACO
Dott. Andrea Denaro	TOSCANO PECORELLA DANIELA / InfoCamere S.C.p.A.



COMUNE DI ERICE
